

Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca

(C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti)

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

La norma definisce l'oggetto della presente proposta di legge, che mira a riformare il sistema di reclutamento universitario, dettando altresì la disciplina in materia di dottorati di ricerca, di contratti per ricercatore presso le università e gli enti pubblici di ricerca nonché di svolgimento delle procedure di selezione per tali tipologie di rapporti. La disposizione, in quanto meramente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2

La disposizione, al **comma 1**, prevede la possibilità per le università e gli enti pubblici di ricerca di conferire borse per lo svolgimento di attività di ricerca *post lauream* (c.d. borse di ricerca), che possono avere una durata compresa tra 6 e 12 mesi, prorogabili fino a 36 mesi laddove richiesto dallo specifico progetto di ricerca (**comma 5**).

Possono concorrere alle procedure di selezione per il conferimento delle predette borse di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, o titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca (**comma 3**).

Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento dell'università o dell'ente pubblico di ricerca, che deve prevedere una valutazione comparativa, resa pubblica nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, e la costituzione di una Commissione giudicatrice, composta dal responsabile del progetto di ricerca e da altri due membri designati dall'ateneo, ovvero dall'ente pubblico di ricerca (**comma 4**).



Al **comma 4** si precisa altresì che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si chiarisce espressamente che ai componenti delle commissioni giudicatrici non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Con riferimento al **comma 8** - che modifica l'articolo 4, comma 3, della legge n. 210/1998 - occorre segnalare che il secondo periodo del citato comma 3 prevede che "*con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post laurea e post dottorato*".

Per quanto riguarda il finanziamento, l'articolo 60, comma 1, del Decreto-legge 69/2013 (Legge n. 98/2013) stabilisce che, a decorrere dal 2014, nel FFO (e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute) confluiscono le risorse destinate alla programmazione dello sviluppo del sistema universitario (**cap. 1690**), nonché quelle relative alle borse di studio *post lauream* (**cap. 1686/pg.2** e al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (**cap. 1713**).

Si tratta in particolare, all'interno della ripartizione del Fondo, degli "*Interventi a favore degli studenti - Borse post lauream*".

Da ultimo, il DM 442/2020, contenente i Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2020) prevede all'articolo 9 (Interventi a favore degli studenti) lo stanziamento di € 528.000.000 per gli interventi relativi agli studenti, con riferimento a:

a) € 170.000.000 per le Borse *post lauream*, di cui non più del 10% per assegni di ricerca, secondo i criteri indicati nell'allegato 4, di cui:

a. € 161.210.172 da suddividere tra le Istituzioni universitarie;

b. € 8.789.828 da suddividere tra le Scuole Superiori ad ordinamento speciale.

In base alle Tabelle allegate ai Decreti di riparto FFO annuale e dai pareri CUN sugli schemi di decreti poi di volta in volta adottati per ciascun anno si evince che il finanziamento per borse *post lauream* si riferisce in realtà alle borse *post lauream* per dottorato di ricerca e agli assegni di ricerca.

Pertanto, nel regime vigente, le borse di studio per attività di ricerca *post lauream* (non già per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca) sono già finanziate anche con fondi



derivanti da convenzioni/contratti di ricerca stipulati dall'Ateneo/Dipartimento/Centro di ricerca con enti pubblici o privati, proprio perché tarate su singoli progetti.

La *ratio* della norma della lettera b) del comma 8 dell'articolo 2 è pertanto riconducibile all'esigenza di uniformare il contesto normativo vigente con la presente proposta di legge, eliminando il riferimento alle borse "per attività di ricerca post laurea e post dottorato" poiché si intende istituire una sola tipologia di borsa di studio *post lauream* da rinominare quale "borsa di ricerca", fruibile esclusivamente dopo la laurea e non già da parte di coloro che sono già in possesso di dottorato di ricerca, e solo per una durata compresa tra i 6 e i 12 mesi, prorogabili fino a 36 laddove richiesto dal progetto di ricerca da svolgersi.

Per le ragioni suesposte, dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3

La disposizione reca la disciplina in materia di dottorato di ricerca. Anzitutto, si ampliano le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, all'evidente scopo di una maggiore spendibilità del titolo. Dispone che i medesimi corsi forniscono le competenze necessarie anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai fini dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività (**comma 1, lett. a)**). Sopprime la possibilità che i corsi di dottorato di ricerca possano essere attivati da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. A tal fine, novella lo stesso art. 4, comma 2, primo e terzo periodo, della stessa L. n. 210/1998 (**comma 1, lett. b)**).

Inoltre, dispone che le istituzioni AFAM possono attivare i corsi di dottorato a decorrere dall'a.a. successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. Entro 6 mesi dalla medesima data, il Ministro dell'università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi (**comma 2, lett. b)**).

Infine, il **comma 4**, stabilisce che a decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui da destinare a procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica per dottorati di ricerca riservate alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e che i fondi di cui al primo periodo sono ripartiti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le università in base al numero degli iscritti ai corsi di laurea.



In questo modo, si intende garantire a tutti pari opportunità di accesso al dottorato di ricerca, nel rispetto del dettato degli articoli 3 e 34 della Costituzione, destinando una parte del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza per finanziare procedure concorsuali riservate per i soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla citata legge n. 68/1999 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili").

Infine, al **comma 5**, si prevede che agli oneri di cui al sopra citato comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 4

Reca la disciplina in materia di assegni di ricerca, modificando modifica alcuni aspetti della disciplina relativa agli assegni di ricerca, inerenti, in particolare, ai requisiti per l'attribuzione e alla durata degli stessi. A tal fine, novella l'art. 22, commi 2, 3, e 9, della L. 240/2010 e abroga l'art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 192/2014 (L. 11/2015).

In particolare, tale disposizione richiede, quale presupposto obbligatorio per il conferimento degli assegni di ricerca, il possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, di titolo di specializzazione di area medica (**comma 1, lett. a)**); estende il divieto di conferire assegni di ricerca anche al personale assunto a tempo determinato dalle istituzioni che emanano i bandi (**comma 1, lett. a)**); e riduce a 4 anni la durata massima complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca (**comma 2**). Le disposizioni, in quanto meramente ordinamentali, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5

Disciplina il ruolo del ricercatore universitario a tempo determinato, novellando l'articolo 24 della legge n. 240/2010. La disposizione dispone che ogni università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo dei posti disponibili in favore di candidati che, per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando (**comma 1, lett. a)**).



Per quanto concerne i bandi, il **comma 1, lett. b)**, dispone che negli stessi deve essere specificato il macrosettore concorsuale e che vi può essere l'indicazione di un profilo scientifico sulla base dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da svolgere in uno o più settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore (anziché dover essere specificato il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari).

Disciplina altresì la nomina e la composizione della commissione giudicatrice (**comma 1, lett. b) numero 3)**), la quale è formata da professori di prima o seconda fascia, ovvero da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in possesso di ASN (professionalità presenti negli enti pubblici di ricerca), in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è, in ogni caso, costituita da Professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella che ha bandito la procedura. I membri della Commissione sono scelti con sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, sul già citato portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, nell'ambito di una banca dati formata per ciascun macrosettore concorsuale dai professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge n. 240/2010 relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti. A questi ultimi, similmente a quanto previsto con riguardo all'articolo 3, comma 4, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Inoltre, si prevede che l'Ateneo debba provvedere alla stipula del contratto entro 90 giorni dal termine della procedura concorsuale, pena, in caso di mancata stipula, l'impossibilità per l'università di bandire per i tre anni successivi nuove procedure di selezione per il medesimo macrosettore (**comma 1, lett. b), numero 4)**); stabilisce che i contratti per ricercatore universitario a tempo determinato abbiano la durata di sette anni e non è rinnovabile (**comma 1, lett. c)**); stabilisce che la valutazione - compiuta anche sulla base di una prova didattica - di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 possa essere effettuata dall'Ateneo a partire dal terzo anno di contratto e per ciascuno degli anni successivi di titolarità del contratto (**comma 1, lett. e)**); introduce la facoltà per il ricercatore universitario a tempo determinato che abbia conseguito l'abilitazione



scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di afferenza del contratto, purché incluso nel medesimo macrosettore concorsuale, di chiedere di modificare il settore concorsuale di riferimento del contratto tramite apposita istanza, sulla quale l'Ateneo si esprime entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione (comma 1, lett. g)) e infine prevede che l'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori a tempo determinato concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul FFO (comma 1, lett. m)).

Il comma 3 chiarisce che all'attuazione delle disposizioni del suddetto articolo si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigenti e, in ogni caso, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, con riferimento alla proposta di superamento dell'attuale distinzione dei contratti, prevedendo un'unica figura di ricercatore, si evidenzia che, comunque, la spesa per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 - come modificato dalla presente proposta - rientra, al pari di quanto previsto per le precedenti figure, non solo nella programmazione triennale del fabbisogno del personale universitario ma anche nell'ambito delle rispettive facoltà assunzionali, non essendo tali principi in alcun modo modificati o elusi. Sotto questo profilo, anzi, tenuto conto della spiccata, maggiore stabilità che la presente proposta intende conferire alla nuova figura di ricercatore, caratterizzata da un rapporto a tempo determinato di durata massima pari a 7 anni, vale la pena di evidenziare che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) della presente proposta, tale rapporto viene espunto dal limite complessivo massimo di durata dei rapporti contrattuali non strutturati, con ciò confermando l'intrinseca natura a tempo indeterminato di tale figura che esce, nei fatti, dall'ambito di applicazione del c.d. "preruolo".

Sulla base di tali considerazioni si ritiene, pertanto, che le esigenze di sostenibilità, nel medio-lungo periodo, dei bilanci di ateneo - anche in relazione ai principi di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 contenente la "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei" - risultino ancor più rispettate e, per alcuni versi, valorizzate dalla presente proposta. Tale proposta, infatti, mira a istituire un percorso - quantunque numericamente più limitato nel numero assoluto delle posizioni - più garantito rispetto alle precedenti figure, essendo quella di nuova istituzione destinata, fin dalla sua prima selezione, al pieno consolidamento presso l'ateneo selezionatore.



Inoltre, a fronte del venir meno delle possibilità di finanziamenti esterni a beneficio dell'attivazione di borse di tipo A - i quali per loro natura, pur non assegnando diritti in capo a tali ricercatori, hanno determinato, nei fatti, una pressione di tali platee verso un consolidamento nel ruolo, che la presente proposta elimina in radice - si rammenta che la possibile acquisizione di risorse esterne per finanziamento di singole attività di ricerca resta rimessa allo strumento, non modificato dalla presente proposta, di cui all'articolo 18, comma 3, ai sensi del quale, come noto, è stabilito che *“Gli oneri derivanti ... dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)”*.

Tale disposizione, non mutata dalla presente proposta se non con riferimento al necessario allineamento della nuova figura del ricercatore a tempo determinato, costituisce, pertanto, l'ultima motivazione in forza della quale si conferma che dalla istituzione di tale nuova figura non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6

L'articolo 6, introducendo l'articolo 12-ter al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, reca ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca, stabilendo che, ferme le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'assunzione a tempo indeterminato (comma 1).

Al comma 2 si stabilisce che gli enti pubblici di ricerca, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto



per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione di cui al comma 1.

Infine, il **comma 3** prevede che le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Conformemente alla previsione di cui all'articolo 5, anche l'introduzione della nuova figura di ricercatore a TD di cui al presente articolo mira a conferire maggiore tutela e maggiore stabilità a tali soggetti, per la cui assunzioni gli EPR, nell'ambito della loro autonomia di bilancio, sono in ogni caso tenuti a rispettare le disposizioni, non modificate dalla presente proposta, che garantiscono la sostenibilità nel medio lungo periodo dell'impegno di spesa connesso alle assunzioni medesime. Si rammenta, infatti, che la presente proposta lascia invariati i principi ai quali deve conformarsi l'attività di reclutamento di tali enti. Tra tali principi si segnala, in particolare: la definizione della programmazione per il reclutamento del personale nei Piani triennali di attività di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 218 del 2016; il rispetto del limite complessivo delle spese di personale di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 218 del 2016; la possibilità di intervento, ai sensi del comma 3 del citato art. 9, da parte del Dipartimento della funzione pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato nel caso in cui dall'ordinario monitoraggio annuale si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio dei singoli enti con riferimento alle risorse previste a legislazione vigente.

Anche in tale circostanza, invero, conformemente a quanto riferito in relazione all'articolo 5, lo scopo della presente disposizione è proprio quello di deflazionare l'uso di contratti a tempo determinato privi di reale causa contrattuale, per fornire uno strumento che sia giuridicamente e funzionalmente assimilabile ad un rapporto a tempo indeterminato per quanto sospensivamente condizionato all'accertamento della valutazione positiva da parte dell'Ente, necessaria per il definitivo inquadramento.

In ragione di ciò, al **comma 4** si precisa che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese del



personale di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 218/2016 e senza comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri di spesa.

Articolo 7

Tale disposizione prevede che le università e gli enti pubblici di ricerca devono pubblicare, a pena di invalidità della procedura di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e celerità, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, entro un ragionevole termine, comunque non inferiore al ventesimo giorno antecedente la scadenza dei termini di presentazione delle domande, le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'art. 2, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca, ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010 e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della legge n. 240/2010 nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, da attivare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca (**comma 1**).

Al **comma 2** si chiarisce, inoltre, che nell'ambito del suddetto portale è prevista una sezione nella quale è pubblicato l'elenco dei componenti delle commissioni di cui alla lettera b-bis) del comma 2 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3), della presente legge.

Sempre a pena di invalidità della procedura, le università e gli enti pubblici di ricerca devono pubblicare nel portale anche le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute, ai fini dell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (**commi 3 e 4**).

Per tali ragioni, dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto di natura meramente ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8



L'articolo 8 reca le norme transitorie e finali, prevedendo che confluiscono nell'FFO, a mente dell'articolo 60, comma 1, del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni, in L. n. 98/2013, le risorse finanziarie per le borse di studio universitarie post lauream, comprese le borse di ricerca (**comma 1**).

Stabilisce, inoltre, che, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), il limite massimo di quattro anni per la durata dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già instaurato rapporti ai sensi del suddetto comma. Ad essi continua ad applicarsi il limite di durata complessivamente non superiore a dodici anni, che continua ad applicarsi, altresì, per i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge n. 240/2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge (**comma 3**).

Il **comma 4**, poi, chiarisce che per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Infine, al **comma 5** si stabilisce che, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono partecipare, altresì, alle procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge, coloro i quali siano in possesso dell'ASN per professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Per le ragioni suesposte, dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto di natura meramente ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

01/10/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

